

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2020, n. 4-1605

**Legge regionale 34/2004, articolo 6. Programma regionale per le attività produttive. Misura "Fondo di reindustrializzazione". Disposizioni a modifica della D.G.R. 1-5549 del 25.03.2013, come da ultimo modificata con D.G.R. 48-8957 del 16.05.2019.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

con deliberazione n. 36-2237 del 22/06/2011, la Giunta regionale ha adottato, in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 22/11/2004 n. 34 e s.m.i., il Programma 2011/2015 per le attività produttive, strumento di attuazione delle Linee guida per la competitività;

nell'ambito dell'Asse 2 – Finanza, crescita dimensionale e credito - di tale Programma, risulta prevista la misura 2.4 "Fondo di Reindustrializzazione" finalizzata al recupero (totale e parziale) di assets immobiliari di imprese produttive di beni o servizi che intendano, da un lato, diversificare la propria capacità produttiva e, dall'altro, grazie alle risorse derivanti dalla cessione degli immobili, specializzare il proprio portafoglio e concentrare la propria attività in settori ritenuti più performanti;

con deliberazione della Giunta regionale n. 119 – 3021 del 18.11.2011 si è provveduto:

- 1) ad approvare i contenuti generali della misura 2.4 (Fondo di reindustrializzazione);
- 2) ad individuare quale soggetto gestore della suddetta misura 2.4 "Fondo di reindustrializzazione" Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (Società a prevalente capitale pubblico istituita con L.R. n. 17/2007);
- 3) a stabilire la dotazione finanziaria iniziale della misura 2.4 del Programma 2011/2015 per le attività produttive (l.r. 34/2004) pari ad € 4.925.000,00;

con deliberazione n. 30-4504 del 29.12.2016 la Giunta regionale ha prorogato in sanatoria fino al 31.12.2017, la validità del Programma pluriennale di intervento delle Attività Produttive 2011/2015.

con deliberazione n. 21-7209 del 13.07.2018 è stato approvato il Programma pluriennale di intervento delle Attività Produttive relativo al periodo 2018/2020.

Premesso inoltre che:

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007, di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di Euro, di cui Euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed Euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 del 11 gennaio 2011 ha modificato alcuni principi della predetta delibera n. 166/2007 e ha aggiornato la dotazione del FSC, rimodulando le risorse assegnate alla Regione Piemonte;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il proprio Programma Attuativo Regionale PAR, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012;

la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012) all'articolo 8 ha adottato il piano finanziario del PAR FSC (ex FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013, ed ha autorizzato, l'istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno con risorse statali vincolato al capitolo di entrata 23840, nonché il prelievo dai fondi citati delle somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa;

alla sopracitata misura 2.4 (Fondo di reindustrializzazione), è stata prevista analoga misura nel Programma regionale PAR - FSC 2007-2013, come da ultimo modificato, nell'ambito dell'Asse 3 – Riqualficazione territoriale – linea d'azione 3.4 – riqualficazione post-manifatturiera - con la linea d'intervento b) Fondo di reindustrializzazione;

con D.G.R n. 1 - 5549 del 25.03.2013 si è provveduto:

- a dare formale e sostanziale avvio alla suddetta Linea di azione 3.4: “Riqualficazione post manifatturiera” Asse 3 “Riqualficazione Territoriale”, Linea di intervento b): Fondo di reindustrializzazione, del PAR FSC 2007-2013 sostituendo la scheda relativa ai contenuti generali di misura approvata con DGR n. 119-3020 del 18.11.2011;
- a stabilire che la dotazione finanziaria complessiva della Mis.: “Fondo di reindustrializzazione” ammonta ad € 12.925.000,00 di cui:
  - € 8.000.000,00 cap. 199150/2013 “Fondo per l’attuazione del PAR FAS 2007-2013 (Del CIPE 166/2007)”;
  - € 4.925.000,00, assegnati alla Misura 2.4 Fondo di reindustrializzazione - L.R. 34/2004 Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2011/2015 - con la D.G.R. n. 119 – 3021 del 18.11.2011;
- ad individuare in Finpiemonte S.p.A. il soggetto gestore del fondo, nonché ad affidare alla stessa la dotazione finanziaria della Misura 2.4 di cui alla D.G.R. n. 119-3021 del 18/11/2011 pari ad € 4.925.000,00 in luogo di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., costituendo una unica dotazione finanziaria pari ad € 12.925.000,00;

la D.G.R. n. 1 - 5839 del 03.06.2013 ha provveduto a modificare i contenuti generali della suddetta linea di azione 3.4, approvata con D.G.R. n. 1 – 5549 del 25.03.2013, consentendo la possibilità di destinare i proventi derivanti dalla cessione dell'immobile, anche al risanamento e alla ristrutturazione di posizioni debitorie dell'impresa che ne impedirebbero una corretta espansione o un consolidamento sul territorio della stessa;

con D.G.R. n. 2 - 2703 del 29.12.2015 è stata approvata la rimodulazione del PAR FSC 2007/2013 di cui alla delibera n. 2-1519 del 4 giugno 2015 a seguito degli esiti del Comitato di Pilotaggio del 17.12.2015 ed in particolare si è provveduto:

- allo stralcio della linea d'intervento “Fondo di reindustrializzazione” (Asse III - Riqualficazione territoriale) nell'ambito del PAR FSC 2007/2013 in considerazione dell'impossibilità di completare lo schema funzionale della misura nei termini compatibili con il PAR FSC 2007/2013; nonché per la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di attestarne la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di stato;
- a seguito della disponibilità delle risorse in stand by, (derivanti dal rientro nel PAR FSC della disponibilità di 100 milioni di €) all'attivazione della linea d'intervento “Contratti di insediamento” (Asse I – Innovazione e transizione produttiva – linea di azione – Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale) per Euro 7.000.000,00 a valere sul PAR - FSC 2007/2013;

il CIPE con propria delibera n. 71/2015 nel prendere atto della riprogrammazione del PAR FSC 2007-2013, prescrive che l'utilizzo differito delle risorse FSC poste in *stand by*, vincolate alla copertura dei debiti pregressi per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), è possibile previa modifica del Piano di rientro, approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze;

l'iter procedurale relativo al rientro del debito pregresso per TPL si è concluso con l'emanazione del Decreto Interministeriale n. 404 del 29.11.2016 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2017) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, che approva il piano di rientro svincolando di fatto le risorse FSC 2007-2013 in *stand by* tra cui quelle programmate per i Contratti di insediamento, ai sensi della citata delibera CIPE n. 71/2015;

a seguito del suddetto svincolo delle risorse FSC 2007-2013 con D.G.R. n. 15-5069 del 22.05.2017 si è provveduto ad approvare le modifiche del PAR FSC 2007/2013 di cui alla D.G.R. n. 2-2703 del 29.12.2015, condivise dal Comitato di Pilotaggio convocato con procedura scritta il 14 aprile 2017;

con deliberazione n. 18 - 5316 del 10.07.2017 la Giunta regionale ha dato disposizioni sulla copertura finanziaria della misura 2.4 "Fondo di reindustrializzazione" e della misura 3.1 "Contratto di insediamento".

Dato atto, che:

gli immobili ceduti tramite il Fondo di Reindustrializzazione devono essere rifunzionalizzati al fine di consentire l'insediamento prevalentemente di nuove imprese, preferibilmente operanti in settori ad alto contenuto d'innovazione o nei servizi avanzati;

le unità immobiliari individuate per lo scopo di cui sopra, sono da acquisire da parte di un unico soggetto Attuatore che, previa sottoscrizione di apposito contratto con il Soggetto Gestore, per conto della Regione Piemonte, proceda alla rifunzionalizzazione e alla successiva collocazione delle stesse sul mercato.

Preso atto che:

Finpiemonte S.p.A., quale Soggetto gestore del Fondo Reindustrializzazione, in attuazione della determinazione n. 248 del 14.06.2013 e della determinazione n. 477 del 09.07.2014, ha sottoscritto appositi atti di convenzione con i rispettivi beneficiari, contenenti il finanziamento del Progetto, gli impegni relativi alla realizzazione del progetto oggetto di valutazione e le condizioni di cessione dell'immobile;

a seguito delle interlocuzioni e degli incontri tra la Direzione Competitività del Sistema Regionale e Finpiemonte S.p.A., quest'ultima ha comunicato gli esiti procedurali della misura 2.4 con nota del 13.12.2017 (agli atti della suddetta Direzione) e, in particolare, che la procedura per l'individuazione del Soggetto attuatore risulta conclusa con esito negativo, sia a causa della situazione del mercato immobiliare, sia perché la scheda tecnica della misura 2.4 ha previsto che il Soggetto attuatore da individuare fosse unico;

gli atti di convenzione sottoscritti tra Finpiemonte S.p.A. e i beneficiari prevedono che il soggetto finanziato si impegni a trasferire l'immobile oggetto di cessione, a titolo di *datio in solutum*, a Finpiemonte S.p.A., la quale a sua volta si impegna a sostituire a sé, quale acquirente, il Soggetto Attuatore, una volta individuato; prevedono, inoltre, che ove il soggetto attuatore non sia individuato al momento del trasferimento dell'immobile, lo stesso sarà individuato successivamente secondo le modalità indicate dalla Regione Piemonte.

Richiamato che con deliberazione n. 32-7293 del 30.07.2018 la Giunta Regionale ha modificato la scheda di sintesi approvata con D.G.R. n. 1-5549 del 25.03.2013 e successivamente modificata con D.G.R. 1-5839 del 03.06.2013, prevedendo:

- la possibilità di individuare uno o più soggetti attuatori in luogo di un unico soggetto attuatore per l'esecuzione degli interventi di rifunzionalizzazione e reindustrializzazione degli immobili oggetto di intervento del Fondo;
- nelle more dell'individuazione del Soggetto attuatore, o dei soggetti attuatori, di autorizzare i soggetti beneficiari della misura 2.4 "Fondo di reindustrializzazione" – Asse II "Finanza, crescita dimensionale" di cui al Programma pluriennale 2011/2015 per le attività produttive approvato con D.G.R. 36-2237 del 22/06/2011 – D.G.R. 1 – 5549 del 25.03.2013 e successiva D.G.R. 1 – 5839 del 03.06.2013 alla stipula di eventuali contratti di locazione a soggetti terzi, stabilendo nei predetti contratti clausole di accettazione da parte del conduttore del subentro nella proprietà dell'immobile del soggetto attuatore, da individuarsi con procedure ad evidenza pubblica, e di accettazione degli interventi di rifunzionalizzazione e reindustrializzazione previsti nella misura;
- che la stipula dei contratti di locazione, effettuata nelle more del trasferimento della proprietà, sia subordinata alla determinazione dei canoni annuali a valore di mercato e che gli stessi siano autorizzati in via preliminare dal soggetto gestore Finpiemonte S.p.A;
- che il corrispettivo della locazione, al netto degli oneri in capo alla proprietà, sia attribuito a Finpiemonte S.p.A. per la ricostituzione del Fondo.

Richiamato, in particolare, che ai sensi della scheda di sintesi approvata con D.G.R. 1 - 5549 del 25.03.2013 e successive D.G.R. 1 - 5839 del 03.06.2013 e D.G.R. n. 32 – 7293 del 30.07.2018, e alla scheda tecnica di misura "Fondo di reindustrializzazione" approvata con determinazione n. 248 del 14.06.2013 i soggetti attuatori devono espletare in sintesi i seguenti compiti:

- acquisire la proprietà degli immobili oggetto dell'intervento, direttamente dal beneficiario;
- fornire le garanzie richieste dalla Regione Piemonte;
- realizzare gli interventi di rifunzionalizzazione sugli immobili;
- collocare sul mercato gli immobili rifunzionalizzati ad un prezzo non inferiore all'importo del finanziamento erogato all'impresa che ha ceduto l'immobile;
- corrispondere alla Regione il prezzo degli immobili venduti, oltre ad una quota delle eventuali plusvalenze;
- provvedere, alla scadenza del Fondo di reindustrializzazione, alla ricostituzione del Fondo prima della scadenza del Fondo stesso

Preso atto che con nota del 10 aprile 2019 prot. GP/ATR/19-11221 Finpiemonte S.p.A. ha comunicato alla Direzione Competitività del Sistema regionale:

- che la gara volta all'individuazione di più soggetti attuatori in luogo di un unico soggetto, in esecuzione della DGR n. 32-7293, del 30 luglio 2018 si è conclusa il 16 gennaio 2019 con esito negativo essendo andata deserta;
- di aver ricevuto due manifestazioni di interesse all'acquisto dell'immobile sito in Omegna (VB), oggetto dell'Atto di Convenzione per l'attuazione del Fondo con la società Lagostina S.p.A.

Richiamato, inoltre, che con deliberazione n. 48–8957 del 16 maggio 2019 la Giunta regionale ha modificato la scheda di sintesi prevedendo che, a parziale modifica della scheda di sintesi, approvata con D.G.R. 1-5549 del 25.03.2013 e successive D.G.R. 1-5839 del 03.06.2013 e D.G.R. n. 32-7293 del 30.07.2018, la vendita degli immobili sia effettuata anche direttamente dal soggetto beneficiario al soggetto acquirente, previa individuazione con procedura ad evidenza pubblica da parte di Finpiemonte S.p.A., in qualità di soggetto gestore della misura "Fondo di reindustrializzazione" del predetto soggetto acquirente, fermo restando che gli interventi di rifunzionalizzazione e reindustrializzazione, svolti direttamente dalla parte acquirente, dovranno risultare coerenti con le finalità del bando.

Preso atto che:

con nota n. 20-16063 del 10.06.2020 Finpiemonte S.p.A. ha comunicato alla Direzione Competitività del Sistema Regionale che la gara volta all'individuazione del soggetto acquirente, in esecuzione alla D.G.R n. 48 – 8957 del 16.05.2019, con riferimento alle manifestazioni d'interesse sopra richiamate per l'immobile sito ad Omegna (VC) della Società Lagostina S.p.A., si è conclusa il 16 ottobre 2019 con esito negativo essendo andata deserta.

Preso atto altresì che:

con nota del 27 febbraio 2020 a mezzo pec la società Lagostina S.p.A. ha comunicato a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto gestore della misura e per conoscenza alla Regione Piemonte <<Offerta formale per intimazione ex artt. 1217 c.c. e 80 disp. att. “Costituzione in mora del creditore”>> in forza dell'atto di convenzione per l'attuazione del “Fondo di reindustrializzazione” sottoscritto in data 9 luglio 2014 avanti il notaio dott. Andrea Ganelli, registrato a Torino 14 luglio 2014 (n° 12531 Serie 1T) tra la società medesima e Finpiemonte S.p.A.;

con nota del 5 marzo 2020 STA/MM/20-06997 Finpiemonte S.p.A. richiede alla Direzione Competitività del Sistema regionale aggiornamento a seguito dell'avvenuta messa in mora;

con successiva nota del 6 marzo 2020 prot. n. STA/gb/20-07051 Finpiemonte S.p.A. richiede alla Società Lagostina S.p.A. formale sospensione degli effetti della costituzione in mora del 27.02.2020.

Ritenuto, pertanto, necessario garantire in modo tempestivo il trasferimento di proprietà degli immobili oggetto della misura “Fondo di reindustrializzazione”, con particolare riferimento a quelli di cui alla suddetta messa in mora, nonché di concludere in tempi certi e rapidi la procedura per la loro rifunzionalizzazione e successiva ricollocazione sul mercato.

Ritenuto, a tal fine, di modificare la scheda di sintesi approvata con D.G.R. n. 1-5549 del 25.03.2013 e successivamente modificata con D.G.R. 1-5839 del 03.06.2013, D.G.R. n. 32-7293 del 30.07.2017, D.G.R. n. 48-8957 del 16.05.2019, stabilendo:

di individuare Finpiemonte S.p.A., già soggetto gestore del Fondo, quale soggetto attuatore della Misura “Fondo di reindustrializzazione”, ai sensi della suddetta scheda di cui alla DGR 1-5549 del 25 marzo 2013, e che Finpiemonte S.p.A. acquisisca la relativa proprietà entro il 31 dicembre 2020; che Finpiemonte S.p.A. presenti, un piano per la rifunzionalizzazione e/o valorizzazione e successiva ricollocazione degli immobili sul mercato immobiliare, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo;

che Finpiemonte S.p.A., in attuazione del predetto piano, entro 5 anni a far data dal 1° gennaio 2021, concluda il processo di rifunzionalizzazione e successiva ricollocazione degli immobili sul mercato immobiliare nel rispetto della scheda di misura approvata con D.G.R. 1-5549 del 25.03.2013 e successive D.G.R. 1-5839 del 03.06.2013, D.G.R. n. 32-7293 del 30.07.2018 e D.G.R. 48-8957 del 16.05.2019 e proceda alla ricostituzione del Fondo mediante un piano di vendita e/o di locazione con eventuale diritto di riscatto, con procedura ad evidenza pubblica, in conformità alla vigente normativa in materia di aiuti di Stato, in particolare alla “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)”, in GUUE C 262 del 19 luglio 2016, e s.m.i., con particolare riferimento alla sezione 4.2, e successive modifiche ed integrazioni anche di natura decisionale da parte della Commissione europea e giurisprudenziale da parte del Tribunale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

che le spese relative agli oneri di trasferimento, di gestione e manutenzione sono a carico Finpiemonte S.p.A., che potrà eventualmente usare i proventi della ricollocazione o locazione degli immobili, ed agli interessi maturati sulla disponibilità complessiva del fondo medesimo;

che Finpiemonte S.p.A., a seguito della conclusione del piano di vendita e/o di locazione con eventuale diritto di riscatto degli immobili, provveda alla restituzione dei corrispettivi alla Regione Piemonte, al netto delle suddette spese di trasferimento, gestione e manutenzione, non già precedentemente recuperate.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione; nonché il monitoraggio sull'avanzamento del percorso di rifunzionalizzazione e di successiva ricollocazione dei soprарichiamati immobili sul mercato immobiliare, stabilendo, in particolare, che la suddetta Direzione, per il tramite dell'Assessore competente, riferisca sull'avanzamento delle relative attività alla Giunta regionale almeno una volta l'anno, unitamente al resoconto riguardante il suddetto cronoprogramma e l'avvenuto trasferimento di proprietà e/o di locazione dei soprарichiamati immobili in capo a Finpiemonte S.p.A.

Visto l'art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di modificare la scheda di sintesi approvata con D.G.R. n. 1-5549 del 25.03.2013 e successivamente modificata con D.G.R. 1-5839 del 03.06.2013, D.G.R. n. 32-7293 del 30.07.2017, D.G.R. n. 48-8957 del 16.05.2019, stabilendo:

di individuare Finpiemonte S.p.A., già soggetto gestore del Fondo, quale soggetto attuatore della Misura "Fondo di reindustrializzazione", ai sensi della suddetta scheda di cui alla DGR 1-5549 del 25 marzo 2013, e che Finpiemonte S.p.A. acquisisca la relativa proprietà entro il 31 dicembre 2020;

che Finpiemonte S.p.A. presenti, un piano per la rifunzionalizzazione e/o valorizzazione e successiva ricollocazione degli immobili sul mercato immobiliare, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo;

che Finpiemonte S.p.A., in attuazione del predetto piano, entro 5 anni a far data dal 1° gennaio 2021, concluda il processo di rifunzionalizzazione e successiva ricollocazione degli immobili sul mercato immobiliare nel rispetto della scheda di misura approvata con D.G.R. 1 - 5549 del 25.03.2013 e successive D.G.R. 1 - 5839 del 03.06.2013, D.G.R. n. 32 - 7293 del 30.07.2018 e D.G.R. 48-8957 del 16.05.2019 e proceda alla ricostituzione del Fondo mediante un piano di vendita e/o di locazione con eventuale diritto di riscatto, con procedura ad evidenza pubblica, in conformità alla vigente normativa in materia di aiuti di Stato, in particolare alla "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)", in GUUE C 262 del 19 luglio 2016, e s.m.i., con particolare riferimento alla sezione 4.2, e successive modifiche ed integrazioni anche di natura decisionale da parte della Commissione europea e giurisprudenziale da parte del Tribunale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

che le spese relative agli oneri di trasferimento, di gestione e manutenzione sono a carico Finpiemonte S.p.A., che potrà eventualmente usare i proventi della ricollocazione o locazione degli immobili, ed agli interessi maturati sulla disponibilità complessiva del fondo medesimo;

che Finpiemonte S.p.A., a seguito della conclusione del piano di vendita e/o di locazione con eventuale diritto di riscatto degli immobili, provveda alla restituzione dei corrispettivi alla Regione Piemonte, al netto delle suddette spese di trasferimento, gestione e manutenzione, non già precedentemente recuperate;

- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione; nonché il monitoraggio sull'avanzamento del percorso di rifunzionalizzazione e di successiva ricollocazione dei

soprarichiamati immobili sul mercato immobiliare, stabilendo, in particolare, che la suddetta Direzione, per il tramite dell'Assessore competente, riferisca sull'avanzamento delle relative attività alla Giunta regionale almeno una volta l'anno, unitamente al resoconto riguardante il suddetto cronoprogramma e l'avvenuto trasferimento di proprietà e/o di locazione dei soprarichiamati immobili in capo a Finpiemonte S.p.A.

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)